



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 371 del 09/04/2025**

**STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI**

**OGGETTO: FORNITURA DI SET PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE-EPIDURALE CONTINUA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023.**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**  
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

**Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005  
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario provvedere alla fornitura di Set per anestesia combinata spinale-epidurale continua per le esigenze dell'attività di anestesia e analgesia ostetrica dell'Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto re-

### **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



lative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018 sopra citato;

DATO ATTO che il prodotto di cui sopra non è al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



DATO ATTO che conformemente alle sopra citate Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari:

- si è provveduto a verificare il file relativo alla programmazione delle gare di ARIA nel quale, a tutt'oggi, non è previsto l'espletamento di una specifica procedura per la fornitura in esame;
- al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari, questa ASST, ha inteso procedere ad esperire una procedura di acquisto autonoma, prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni tramite un contratto ponte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

RICHIAMATA, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 503 del 15.01.2024, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, nonché dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che l'avvio della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, adottata con decreto n. 5 del 08/01/2025, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che il contraente uscente della precedente analoga fornitura rientrante nello stesso settore merceologico di quella oggetto del presente provvedimento è la ditta B. Braun Milano SpA di Milano;

DATO ATTO che è stata invitata a presentare offerta la ditta Icu Medical Italia Srl;

DATO ATTO che la richiesta di offerta indirizzata alla ditta sopra individuata, diversa dall'operatore economico aggiudicatario della precedente fornitura, è stata resa comunque visibile a qualunque operatore economico iscritto nel relativo elenco fornitori della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia in quanto in possesso dei requisiti generali, al fine di consentire di presentare richiesta di essere invitato a partecipare alla suddetta procedura;

DATO ATTO che, per la medesima finalità, è stato altresì pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, avviso informativo della Richiesta di Offerta indirizzata al suddetto operatore economico, indicante i termini e le modalità per la

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

presentazione di eventuali richieste di essere invitati a presentare offerta per la medesima fornitura, a fronte delle quali non è stata prevista alcuna limitazione del numero di operatori economici invitabili, con la riserva di eventuale posticipo a loro favore dei termini di presentazione delle offerte;

DATO ATTO che hanno chiesto di essere invitati a partecipare alla procedura anche le ditte:

- ◆ Alea Medical & Diagnostit
- ◆ Mildas Srl;
- ◆ Movi SpA;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, ossia entro il 17/03/2025, ha presentato offerta la seguente ditta:

- Alea Srl Medical & Diagnostics Solutions € 14.976,00 iva esclusa;

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che, in caso di ricevimento di due o più offerte, ammissibili in quanto alla conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti, la fornitura sarebbe stata aggiudicata tenuto conto del prezzo previo giudizio di congruità dell'offerta economica presentata, preceduta dalla valutazione motivata ed insindacabile circa l'idoneità (testata anche mediante eventuale campionatura) e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto, senza elaborazione di una graduatoria tra le eventuali diverse offerte pervenute, assicurando in ogni caso la scelta di un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra e degli esiti della valutazione del prodotto offerto, anche mediante esame della campionatura presentata effettuato dalla struttura utilizzatrice, l'offerta della ditta ALEA SRL MEDICAL & DIANGOSTIC, per quanto di non è risultata idonea in relazione allo specifico utilizzo previsto in quanto per i motivi specificati:

- la lunghezza dell'ago di Tuohy è pari a 80mm, inferiore a quanto richiesto nel capitolato tecnico;

DATO ATTO che l'unica ditta offerente non è stata ritenuta idonea e pertanto, in assenza di alternative, si è provveduto ad invitare la ditta B. Braun Milano SpA di Milano, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del citato D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che la medesima ditta B. Braun Milano SpA ha quindi presentato offerta per un importo pari a € 26.820,00 per un prodotto ritenuto idoneo;

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 Cl: 1.06.03  
Proposta n. 823/2025



VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 26.820,00 (iva esclusa), così come riportato nel prospetto allegato (Allegato n.1);

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura comporta una maggior spesa su base annua pari ad € 630,00 Iva esclusa, in quanto il prezzo offerto è superiore rispetto a quello della precedente fornitura;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta B. BRAUN MILANO SPA del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 conclusa la procedura sopra citata, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che nel caso specifico verranno effettuati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 5.364,00 (iva esclusa) entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra, il valore complessivo del contratto è stimabile in € 41.124,00 Iva esclusa, così determinato:

- € 26.820,00 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 5.364,00 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;
- € 8.940,00 (IVA esclusa) opzione di proroga per 12 mesi;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura appalti forniture e servizi sanitari;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la referente della Struttura Semplice Dispositivi Medici dell'Azienda, Dr.ssa Letizia Corbari cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

## DETERMINA

1. di affidare la fornitura di Set per anestesia combinata spinale-epidurale continua per le esigenze dell'attività di anestesia e analgesia ostetrica dell'Azienda, alla B. BRAUN MILANO SPA, per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di

### Determina n. 371 del 09/04/2025

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025

adozione del presente provvedimento e comunque sino e non oltre il 07/04/2028, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato (Allegato n.1);

2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 32.720,40 (iva 22% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80102535, CIG B634F129A8 come di seguito indicato:
  - Anno 2025 quanto a € 8.180,10 iva inclusa,
  - Anno 2026 quanto a € 10.906,80 iva inclusa;
  - Anno 2027 quanto a € 10.906,80 iva inclusa;
  - Anno 2028 quanto a € 2.726,70 iva inclusa,
3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa, come di seguito specificata:
  - € 6.544,08 iva inclusa, opzione di incremento del 20%;
4. di dare atto che, in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 50.171,28 Iva 22% inclusa, così determinato:
  - € 32.720,40 (iva 22% inclusa) importo di aggiudicazione;
  - € 6.544,08 (iva 4% inclusa) opzione di incremento del 20%;
  - € 10.906,80 (iva 22% inclusa) opzione di proroga per 12 mesi;
5. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
6. di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la referente della Struttura Semplice Dispositivi Medici dell'Azienda, Dr.ssa Letizia Corbari, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

## **Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 823/2025



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**PANARELLI CESARINO**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

**Determina n. 371 del 09/04/2025**

Fascicolo 146/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 823/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:50 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005  
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 371 del 09/04/2025



Carlo Poma



Regione  
Lombardia

Sistema Socio Sanitario

ASST Mantova

ALLEGATO

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: FORNITURA DI SET PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE-EPIDURALE CONTINUA

CODICE GARA: DM 2025/OSP\_38

CIG: B634F129A8

FORNITORE: B. BRAUN MILANO SPA

CODICE CPV: 33141321-6

ID SINTEL: 197832640

SOMMINISTRAZIONE: NO

FORMA NEGOZIAZIONE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del DLgs 31 marzo 2023, n. 36

PERIODO FORNITURA: 08/04/2025 - 07/04/2028

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI ACQUISTO	CODICE PRODOTTO (REF)	NOME COMMERCIALE	RDM	CND	UD-Id (ove applicabile)	CONTO ECONOMICO	NR. PEZZI PER CONFEZIONI E DI VENDITA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	QUANTITA' PRESUNTA TOTALE	IVA	CODICE POMA	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
Set per anestesia combinata spinale-epidurale continua	PEZZO	4556763	ESPOCAN SOFT TIP- PENCAN 27G- DOCK.SYS.	37246	A01030103	4022495109958	80102535	10	29,80 €	900	22%	92452	26.820,00 €	32.720,40 €
TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA													26.820,00 €	
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA													32.720,40 €	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 09/04/2025 08:14:59 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISOR): 2025 / 371 del 09/04/2025